



COMUNE DI MUGGIA
Servizio Gare - Contratti,
Cultura e Promozione della Città

CONCESSIONE DI PORZIONI DI DEMANIO MARITTIMO
PER FINALITÀ TURISTICO-RICETTIVA
SULL'AREA DENOMINATA ACQUARIO

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

Art. 1 - OGGETTO

1. La concessione ha per oggetto l'utilizzo e la gestione di tre porzioni di demanio facenti parte dell'area demaniale marittima denominata Acquario compresa tra UTM E2421247 N5051538 e E2420477 N5051064 sita in Comune di Muggia, località tra Punta Ronco e Punta Sottile.
2. Le tre porzioni di demanio comprensive di chiosco bar, servizi igienici, vano magazzino e area scoperta e/o ombreggiata sono contornate in rosso nelle planimetrie allegate sub A, B e C.

Art. 2 - DURATA

1. La concessione, avrà la durata di anni sei. Nelle more della stipulazione della relativa concessione-contratto, ai fini della predisposizione dei chioschi, può essere dato corso all'esercizio della concessione dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
2. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione procederà ad una nuova pubblica selezione. In tal caso al concessionario uscente verrà versato dal concessionario subentrante un importo pari al valore delle strumentazioni e degli arredi del concessionario uscente valutato al momento della scadenza, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
3. Per la finalità di cui al comma precedente il concessionario uscente è tenuto a redigere apposita stima – redatta da un professionista abilitato – delle sue strumentazioni e degli arredi da lui installati e presenti. Detta stima deve essere resa dal concessionario uscente prima dell'indizione della nuova procedura di assegnazione dei chioschi.
4. La stima viene sottoposta a valutazione di congruità da parte dagli Uffici Tecnici del Comune con facoltà di eventuale modifica/integrazione.
5. In ogni caso le strumentazioni e gli arredi del concessionario dovranno risultare in stato tale da essere idonei ad un ulteriore uso per almeno 6 anni. In caso contrario le strumentazioni e gli arredi dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario uscente. La valutazione sull'idoneità spetta agli Uffici Tecnici del Comune.

Art. 3 - CANONE

1. Il canone concessorio annuo per chiosco ed area limitrofa è determinato in € 1.748,70.- così quantificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 494/1993 come

modificata dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e smi, tenuto conto dello stato attuale del bene demaniale e della sua attuale destinazione d'uso. Tuttavia ai sensi del disposto di cui all'art. 100 comma 4 del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni in legge 126/2020 a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone non può essere inferiore ad € 2.500,00.-. Pertanto il canone della concessione, avendo per oggetto i tre chioschi-bar ed aree limitrofe, viene determinato in € 7.500,00.- annui.

2. Il canone concessorio sarà in ogni caso sottoposto a rivalutazione annuale sulla base degli aggiornamenti forniti dal competente Ministero con proprio decreto o da altro Ente eventualmente delegato.
3. Il canone che i sub-concessionari verseranno al concessionario non potrà essere superiore ad € 2.500,00 per singolo chiosco come determinato al precedente comma 1.
4. La sub-concessione deve risultare da apposito atto scritto tra le parti contenente l'impegno del sub-concessionario all'osservanza di tutti i contenuti della concessione, di cui copia deve essere depositata presso il Comune.
5. L'utilizzo da parte del sub-concessionario di impianti e strumentazioni del concessionario dovrà inoltre essere oggetto di un apposito contratto privatistico tra le parti, di cui copia deve essere depositata presso il Comune.

Art. 4 - ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO/SUB-CONCESSIONARIO - INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Come previsto negli atti di gara, il concessionario-gestore deve gestire direttamente almeno un chiosco-bar ed area limitrofa, potendo sub-concedere la gestione di uno o di due chioschi-bar ed aree limitrofe ad altri operatori economici che abbiano i requisiti generali per contrattare con la P.A.. Al medesimo sub-concessionario non può essere sub-concesso più di un chiosco-bar.
2. La sub-concessione può avere ad oggetto solo la gestione del chiosco bar o anche il suo allestimento (impianti, strumentazioni e arredi).
3. Nel caso di sub-concessione avente ad oggetto anche l'allestimento del chiosco bar, il concessionario ed il sub-concessionario sono tenuti al rispetto del termine per l'allestimento previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Il concessionario/sub-concessionario è tenuto ad allestire i chioschi bar rendendoli operativi e funzionanti nella loro totalità entro la data del 1° maggio 2021. Eventuali ritardi motivati verranno valutati per eventuali proroghe della suddetta scadenza.
5. Al fine della gestione dei tre chioschi bar, il concessionario/sub-concessionario dovrà dotare gli stessi di tutti gli arredi interni ed esterni e delle strumentazioni necessarie all'esercizio del bar.
6. Il locale dovrà essere utilizzato e gestito dal concessionario/sub-concessionario conformemente a quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara, senza che ne venga mutata la destinazione d'uso e, precisamente, per l'esercizio di caffè-bar, piccola ristorazione - tavola calda e attività connesse previste nel presente atto e negli atti di gara.
7. Nel caso di sub-concessione il concessionario ed il sub-concessionario sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali inadempimenti dei sub-concessionari stessi.
8. È fatto divieto di installare all'interno e all'esterno del locale apparecchi per il gioco di azzardo lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
9. Ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande il concessionario/sub-concessionario è tenuto alla presentazione della relativa

Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso lo sportello SUAP del Comune di Muggia.

10. Al Comune spetta la predisposizione delle aree e la costruzione degli edifici in attuazione del "Progetto di bonifica tramite messa in sicurezza permanente del sito inquinato denominato Acquario" e sua variante, come approvato dai competenti organi.
11. Per i dettagli tecnici e le caratteristiche degli edifici realizzati dal Comune, si rinvia agli elaborati allegati sub "D-Descrizione dei chioschi", "E-Chiosco 1", "F-Chiosco 2" e "G-Chiosco 3".
12. Oltre a quanto indicato negli allegati suddetti, restano a carico del Comune:
 - opere edili, murarie e fondazioni;
 - allacciamenti fognari;
 - predisposizione impianti elettrici e idrici (da completare a cura del concessionario/sub-concessionario).

Art. 5 – PULIZIA E DECORO

1. È a carico del concessionario e degli eventuali sub-concessionari la pulizia ed il decoro di tutta l'area in concessione sia interna che esterna per tutta la durata della concessione. Il concessionario/sub-concessionario è tenuto alla pulizia ed al decoro non solo dei beni demaniali oggetto della concessione/sub-concessione, ma anche di tutti gli arredi e strumentazioni che ivi sono collocati.
2. Parimenti il concessionario/sub-concessionario è tenuto a garantire il decoro del personale addetto.
3. I rifiuti provenienti dal bar e dall'area esterna in concessione dovranno essere conferiti nei cassonetti della raccolta differenziata situati presso le aree di parcheggio.

Art. 6 – APERTURE MINIME STAGIONALI

1. Fatto salvo il diverso termine iniziale per la prima annualità di concessione di cui all'art. 4, comma 4, del presente Capitolato, il gestore dei chioschi dovrà garantire le seguenti aperture minime dei chioschi bar:
 - durante la stagione balneare (dal 1° giugno al 15 settembre) ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
 - dal 15 aprile al 30 maggio e dal 16 settembre al 30 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nei giorni festivi e prefestivi.
2. Variazioni al di sotto dei suddetti orari minimi potranno essere autorizzate dal Comune su richiesta motivata del concessionario per cause dipendenti da forza maggiore.
3. Nel caso di inosservanza delle giornate minime di apertura il Comune potrà applicare per ogni variazione di orario e/o per ogni giorno di chiusura delle penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00 al concessionario e al sub-concessionario.

Art. 7 – UTENZE E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

1. Sono a carico del concessionario/sub-concessionario le utenze di luce ed acqua, telefonia, collegamenti internet ed ogni altra derivante dall'esercizio della concessione.
2. Le utenze luce ed acqua del locale infermeria rimangono a carico del concessionario/sub-concessionario.
3. Durante la stagione balneare e cioè dal 1° giugno al 15 settembre sono a carico del concessionario/sub-concessionario anche tutti gli oneri relativi ai servizi igienici di

- uso pubblico rientranti nell'area di concessione, quali: apertura, pulizia ed igienizzazione secondo i protocolli sanitari in vigore, manutenzione interna ed esterna, sia ordinaria che straordinaria. I relativi materiali di consumo sono a carico del concessionario. Durante la stagione balneare il concessionario deve garantire l'apertura dei servizi igienici di uso pubblico ogni giorno dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
4. Dal 16 settembre al 31 maggio l'apertura di uno o più servizi igienici pubblici viene effettuata a cura del Comune. In tal caso l'orario e i periodi di chiusura varieranno a seconda della stagione. Dal 16 settembre al 31 maggio spetta al Comune la pulizia ed igienizzazione secondo i protocolli sanitari in vigore, la fornitura dei materiali di consumo e la manutenzione ordinaria interna dei servizi igienici ad uso pubblico, quando aperti.
 5. Rimane in ogni periodo dell'anno a carico del concessionario/sub-concessionario lo svuotamento periodico e la manutenzione della vasca di raccolta delle acque nere, ove confluiscono i reflui derivanti dal bar e dai servizi igienici, sia del bar che pubblici.

Art. 8 – MANUTENZIONI

1. Il Concessionario/sub-concessionario è obbligato e si impegna a provvedere, a sua cura e spese, e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione interna ed esterna, ordinaria e straordinaria, di tutti i beni in concessione/subconcessione e con particolare evidenza:
 - degli edifici adibiti a chiosco-bar;
 - degli edifici adibiti a servizi igienici e magazzini (con l'esclusione unicamente della manutenzione interna del locale adibito ad infermeria se non assegnato al concessionario/sub-concessionario);
 - della struttura ombreggiante ricompresa nell'area di concessione/subconcessione.
2. Nei casi in cui il locale infermeria non venga usato dal Comune, potrà essere concesso al concessionario/sub-concessionario. In tal caso a questi spetta la manutenzione anche interna dello stesso.
3. In caso di mancata manutenzione o di carenze della stessa, il Comune di Muggia, qualora non intenda applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del concessionario/sub-concessionario all'esecuzione dei lavori rivalendosi sulla garanzia, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

Art. 9 – ATTIVITÀ DI NOLEGGIO ATTREZZATURE - TARIFFE

1. Il concessionario/sub-concessionario dovrà esercitare le attività di noleggio indicate nell'offerta di gara.
2. In caso di noleggio di sdraio/lettini e ombrelloni rimane a cura dell'utente il posizionamento (e la restituzione) in qualsiasi punto del terrapieno di Acquario con esclusione delle ciclabili, dei passaggi pedonali e dei parcheggi e qualsiasi altra area inibita.
3. Nel corso del rapporto concessorio/sub-concessorio potranno essere attivate ulteriori attività a noleggio. In tal caso rimane in carico al concessionario/sub-concessionario l'acquisizione di ogni parere/nulla osta/autorizzazione da parte delle competenti Amministrazioni che dovesse risultare necessario.
4. Le tariffe applicate e loro variazioni devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre

tetti massimi di importo alle tariffe applicate, sentito il concessionario.

5. In relazione alla medesima tipologia di noleggio, le tariffe applicate presso i tre chioschi bar devono essere omogenee.

Art. 10 – MUSICA - EVENTI

1. In relazione ai livelli sonori della musica (riprodotta o dal vivo), fatta salva ogni necessaria autorizzazione relativa al pubblico spettacolo ed alla SIAE, il concessionario/sub-concessionario è tenuto all'osservanza del Piano acustico comunale.
2. Nel caso di programmi o eventi particolari il concessionario potrà richiedere eventuali deroghe all'Amministrazione comunale.
3. Fatte salve deroghe autorizzate dal Sindaco, il concessionario e gli eventuali sub-concessionari sono tenuti a chiudere la musica (riprodotta o dal vivo) alle ore 23.00.
4. È inoltre fatto obbligo del rispetto della fascia oraria tra le ore 13.00 e le ore 15.30 in cui è la musica deve essere tenuta a livelli tali da non recare disturbo.
5. Il concessionario e gli eventuali sub-concessionari hanno l'obbligo di vigilare affinché gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in particolar modo tra le ore 23.00 e le ore 08.00, come previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Locale.

Art. 11 – ONERI DEL COMUNE NEL CORSO DELLA CONCESSIONE

1. Rimangono in capo al Comune, fatti sempre salvi eventuali patti contrari o mutati interessi pubblici, gli oneri relativi alla sicurezza della balneazione. In particolare e salvo diverse disposizioni degli Enti competenti, si prevedono due addetti al salvamento e relative postazioni, collocati indicativamente nelle vicinanze dei Chioschi 1 e 3. Il Comune a tal fine allestisce le due infermerie presso i chioschi adiacenti alla postazione di salvamento.
2. Rimane inoltre in capo al Comune:
 - la manutenzione di tutta l'area non oggetto di concessione;
 - la manutenzione del verde non oggetto di concessione;
 - la pulizia degli arenili e di tutta l'area non oggetto di concessione;
 - lo svuotamento dei cassonetti della raccolta differenziata e dei cestini presenti nell'area;
 - l'illuminazione pubblica;
 - la gestione dei servizi igienici ad uso pubblico dal 16 settembre al 31 maggio con le modalità di cui al precedente art.6.

Art. 12 – REGOLE SANITARIE

1. Nello svolgimento di ogni attività il concessionario/sub-concessionario e tutti suoi collaboratori a qualunque titolo sono tenuti alla scrupolosa osservanza ed applicazione di tutti i protocolli e linee guida sanitari e di igiene pubblica dettate per l'esercizio di ogni attività derivante dalla presente concessione.
2. Dell'osservanza e dell'applicazione dei protocolli e linee guida per le singole attività il concessionario/sub-concessionario è direttamente responsabile.
3. Il Comune svolge al riguardo costante attività di controllo e monitoraggio.

Art. 13 – NUOVE REALIZZAZIONI

1. Il Concessionario/sub-concessionario non può erigere, demolire o variare alcuna

- opera senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario/sub-concessionario non può collocare all'esterno in maniera stabile frigoriferi o manufatti per il deposito di attrezzature.
 3. Il Concessionario/sub-concessionario non può installare gazebo o simili se non in via temporanea e soltanto per la durata di eventuali manifestazioni autorizzate.
 4. Il Concessionario/sub-concessionario può installare sull'edificio oggetto di concessione tende da sole soltanto previa autorizzazione del Comune e fatta salva l'acquisizione a cura del concessionario/sub-concessionario stesso di ogni altra autorizzazione necessaria.
 5. Il Concessionario/sub-concessionario può installare sull'edificio e nell'area in concessione mezzi per la diffusione di pubblicità soltanto previa autorizzazione del Comune e fatta salva l'acquisizione a cura del concessionario/sub-concessionario stesso di ogni altra autorizzazione necessaria.

Art. 14 – INTEGRITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA- BIORSTRASSE

1. In conseguenza del fatto che gli interventi di sistemazione del terrapieno di Acquario sono stati realizzati ai fini della bonifica dello stesso, la copertura del terreno (pavimentazione aree scoperte realizzata in biostrasse) non deve essere per nessun motivo forata.

Art. 15 – SICUREZZA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI

1. Il concessionario/sub-concessionario assume in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Il concessionario/sub-concessionario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna ove necessaria.
3. Si impegna altresì a far osservare ai suoi dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative.
4. Nell'esercizio delle attività e dei beni concessi, il concessionario/sub-concessionario dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attuando quelle forme di coordinamento della propria attività previste dalla normativa vigente con particolare evidenza del D.Lgs. 81/2008 nonché da quelle emanate dalle Autorità competenti.
5. Nel caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, ferma restando la responsabilità civile e penale del concessionario/sub-concessionario ai sensi di legge, il Comune ha facoltà di adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti più opportuni compresa la decadenza della concessione/sub-concessione ai sensi del successivo art.18.

Art. 16 – RESPONSABILITÀ E FACOLTÀ DEL COMUNE DI MUGGIA

1. Il Comune di Muggia si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione/sub-concessione, nonché la regolarità e l'efficienza del servizio svolto dal concessionario/sub-concessionario, richiedendo a tal fine ogni elemento necessario.
2. Il Comune di Muggia si riserva inoltre, la facoltà di effettuare ispezioni sia documentali che tecniche.
3. Il Comune di Muggia è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle merci o

alle altre cose depositate nella pertinenza demaniale concessa, derivanti da guasti agli impianti elettrici o idraulici, da perturbazioni atmosferiche o naturali di qualsiasi genere da acque piovane o del mare da quelle del sottosuolo e da allagamenti.

ART. 17 – PENALI

1. Fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di dichiarare la decadenza della concessione/sub-concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione (di cui al successivo art. 18), in caso di eventuali inadempienze degli obblighi concessori e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni cagionati all'Amministrazione comunale, sarà facoltà della stessa procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dei chioschi (termine iniziale 1° maggio 2021), verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) al concessionario;
 - b) in caso di ritardo nell'apertura dei chioschi (inteso come rispetto dei giorni ed orari previsti di apertura) verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00) al concessionario e al sub-concessionario;
 - c) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi di manutenzione e di tutti gli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato, sarà applicabile una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) al concessionario e al sub-concessionario;
2. Nelle ulteriori ipotesi in cui sia rilevata un'inosservanza di quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione comunale comminerà una penale compresa tra 100,00 (Euro cento/00) e 1.000,0 € (Euro mille/00) al concessionario e al sub-concessionario.
3. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione, formulata dal Responsabile di Servizio competente mediante PEC in cui saranno indicati anche l'entità della penale e il termine perentorio entro il quale adempiere. Il concessionario/sub-concessionario potranno formulare le proprie controdeduzioni in forma scritta nel termine di 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In assenza di controdeduzioni, ovvero qualora queste non vengano accolte, si provvederà all'applicazione delle penali, che potranno essere recuperate anche mediante escussione della garanzia.

Art. 18 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. In materia di decadenza della concessione/sub-concessione trova applicazione l'art. 47 del Codice della Navigazione.

Art. 19 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione/sub-concessione ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Art. 20 – DEVOLUZIONE DEI BENI DEL CONCESSIONARIO/SUB-CONCESSIONARIO

1. Nel caso di decadenza (art.18) le strumentazioni, macchinari ed arredi del concessionario/sub-concessionario rimangono in proprietà del demanio senza che al concessionario/sub-concessionario spetti alcun indennizzo o rimborso, ferma restando la facoltà per il Comune di richiedere la riduzione in pristino stato a cura e spese del concessionario/sub-concessionario stesso.

2. Fatti salvi i casi del precedente comma 1., in caso di non assegnazione di una nuova concessione, le strumentazioni e gli arredi sono ritenuti non di interesse della Pubblica Amministrazione e pertanto non saranno oggetto di alcun rimborso da parte del Comune: in tal caso i luoghi dovranno essere rimessi in pristino stato al termine della concessione/sub-concessione da parte del concessionario/sub-concessionario uscente.

Art. 20 – GARANZIA E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concessionario/sub-concessionario deve costituire una garanzia (deposito cauzionale o polizza fideiussoria a prima richiesta) di importo corrispondente ad una annualità del canone concessorio a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può ritenere su tale garanzia i crediti a suo favore derivanti dalla presente concessione ed il concessionario/sub-concessionario è obbligato ad integrarlo o ricostituirlo entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, pena la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione.
3. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, in caso di inadempimento degli obblighi del concessionario il Comune ha facoltà di incamerare in tutto o in parte la garanzia, a seconda della gravità dello stesso.
4. Qualora la garanzia venga prodotta nella forma della fideiussione (bancaria o assicurativa) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
5. Il concessionario/sub-concessionario esonera fin d'ora il Comune di Muggia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti cagionati a persone o cose che potrebbero verificarsi con riferimento derivanti dall'esercizio della concessione.
6. Il Concessionario/sub-concessionario è tenuto ad attivare una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e per tutti i danni a persone o cose verificatisi nel corso del rapporto concessorio. L'Amministrazione comunale e l'utenza devono essere espressamente comprese nel novero dei terzi.
7. In alternativa all'attivazione di una apposita polizza, il concessionario/sub-concessionario può produrre una polizza già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, mediante un'appendice (o una specifica dichiarazione resa dall'assicuratore) in cui si esplicita che la polizza in questione copre anche la concessione in oggetto. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali non inferiori a quelli sopra indicati e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri indennizzabili.
8. La polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Ufficio Contratti e Provveditorato del Comune di Muggia in copia prima della stipulazione e in ogni caso con tempistiche compatibili con la gestione della concessione/sub-concessione, a pena di decadenza dalla concessione/sub-concessione.
9. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario/sub-concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 20 – SPESE

1. Tutte le spese connesse al presente concessione, comprese quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

Art. 21 – CONTROVERSIE - RINVIO

1. Nel caso di controversie, che non trovassero soluzione bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Trieste.
2. Per quanto non previsto negli atti della concessione, si rinvia alle vigenti disposizioni civili e amministrative in materia.